

Piano nazionale contenimento consumi gas

PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

By Angela Sanchini
9 settembre 2022

A fronte della grave crisi nelle forniture di gas determinata dal conflitto in Ucraina, il 6 settembre scorso è stato ufficializzato il “**Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale**” predisposto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani .

Le misure del Piano, che in parte sono già avviate, riguardano segnatamente:

- la **massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas, oltre all’accelerazione delle energie rinnovabili** nel settore elettrico;
- le **misure di contenimento nel settore riscaldamento**, in parte anticipate per quanto riguarda gli edifici pubblici dall’articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 20221;
- un insieme di **misure comportamentali nell’uso efficiente dell’energia**, che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica e che in questo caso hanno anche l’obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto di rilievo sulle modalità del servizio.
- il **contenimento volontario dei consumi nel settore industriale**, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive in modo da valorizzare tutte le opportunità a basso impatto sulla produzione e comunque salvaguardando i settori strategici, come da Regolamento UE.

MISURE DI CONTENIMENTO NEL SETTORE RISCALDAMENTO

Per quanto riguarda le misure di contenimento nel settore riscaldamento il Piano prevede che un DM disporrà quanto indicato:

1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C in tutti gli edifici sia pubblici che privati, fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.):

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) **17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;**
- b) **19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;**

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74 /2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:

- e) **Zona climatica E** (la maggior parte della nostra Regione): **massimo 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;**
- f) **Zona climatica F** (zona montuose della nostra Regione): **nessuna limitazione.**

Per questa misura non sarà possibile avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell’utenza diffusa, ma potranno essere attuati controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, nonché una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

Ricordiamo che il DPR n.74/2013 stabilisce delle **deroghe per particolari edifici**:

5. *Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:*

- a) *agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura*

di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Inoltre stabilisce anche delle **deroghe alla durata giornaliera di attivazione dell'impianto**:

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura

ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura

almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di

attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

MISURE COMPORTAMENTALI NELL'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

Il Piano prevede anche dei suggerimenti rispetto alle misure comportamentali che ciascuno di noi può portare avanti: l'obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica, che incidano non solo sul contenimento della domanda di gas e sugli stessi costi in bolletta degli utenti, ma anche sulle politiche di decarbonizzazione.

Il Piano prevede dei comportamenti da promuovere:

- riduzione della temperatura e della durata delle docce,

- utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo,
- abbassamento del fuoco dopo l'ebollizione e riduzione del tempo di accensione del forno,
- utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico,
- distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione e riduzione dell'utilizzo della funzione stand by per TV, decoder, DVD
- spegnimento o l'inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero di casa quando si va in vacanza,
- riduzione delle ore di accensione delle lampadine.

Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio

- sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti,
- sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti,
- installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas,
- installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda,
- sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led.

Pian nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale